

Edizione di martedì 18 novembre 2025

Diritti reali, condominio e locazioni

Caparra confirmatoria o acconto prezzo? La “duplice funzione alternativa”

di **Donatella Marino, Avvocato, Francesca Del Duca, Avvocato**

Impugnazioni

Valido l'atto d'appello con invito a costituirsi recante termini processuali errati

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

L'opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione non consente di revocare l'ordinanza di assegnazione del credito già emessa in una diversa espropriazione presso terzi

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Diritto successorio e donazioni

Solidarietà attiva nei libretti postali cointestati: legittimazione del cointestatario superstite e limiti dell'opposizione degli eredi

di **Alessandra Sorrentino, Avvocato**

Diritto e procedimento di famiglia

Il contributo al mantenimento dei figli aumenta in ragione della loro crescita

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Diritto e reati societari

La cancellazione di una società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della stessa, comporta altresì l'estinzione automatica dei crediti della società medesima?

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge

Crisi di impresa

Il lodo arbitrale rituale sottoscritto prima della dichiarazione di fallimento è opponibile alla procedura fallimentare

di Paolo Cagliari, Avvocato

Diritto bancario

Cartolarizzazione dei crediti: l'efficacia probatoria della dichiarazione del cedente

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Nuove tecnologie e Studio digitale

Legge n. 132/2025: gestire l'IA come leva di fiducia e competitività dello studio

di Stefano Dovier

Privacy

Il ruolo dei Consigli di Amministrazione nella gestione del rischio cyber alla luce della Direttiva NIS 2

di Giuseppe Vitrani, Avvocato

Diritti reali, condominio e locazioni

Caparra confirmatoria o acconto prezzo? La “duplice funzione alternativa”

di **Donatella Marino, Avvocato, Francesca Del Duca, Avvocato**

Master di specializzazione

Gestire il condominio nel diritto vivente: strumenti, casi e prospettive

Scopri di più

Parole chiave

Caparra confirmatoria – acconto prezzo – principio di pagamento – pagamento del *duplum* – duplice funzione alternativa – inadempimento contrattuale – contratto preliminare – recesso dell’acquirente – obblighi del venditore – condono edilizio – sanatoria edilizia – Cassazione civile – Sentenza 23592/2025 – responsabilità precontrattuale – art. 1385 c.c. – art. 1176 c.c. – diligenza del debitore – restituzione del doppio – commerciabilità del bene

Sintesi

L’importo versato, a fronte di un contratto preliminare di compravendita, dal promissario acquirente “a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento” va interpretato come volto ad assolvere ad una duplice funzione alternativa: si qualificherà come **caparra confirmatoria** (preventiva liquidazione del danno) per il caso di inadempimento di una delle parti, oppure come **anticipo parziale di pagamento**, nel caso di adempimento e conclusione del definitivo. Nella fattispecie esaminata, il promissario acquirente recedeva dal contratto, assumendo l’inadempimento del promittente venditore per mancato completamento di una pratica di sanatoria edilizia sull’immobile compravenduto. In primo grado, il Tribunale riconosceva la legittimità del recesso, ma **limitava la restituzione alla sola somma versata** dal promissario acquirente. La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza, condannava invece il promittente venditore alla restituzione del doppio dell’importo versato, qualificando la somma come **caparra confirmatoria**. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23592/2025, confermava integralmente la decisione della Corte d’Appello, ribadendo due principi di diritto: in primo luogo, la mancata regolarizzazione edilizia di un immobile oggetto di compravendita costituisce grave inadempimento del promittente venditore; in secondo luogo, la clausola “*caparra confirmatoria e acconto prezzo*” esprime una **duplice funzione alternativa**, conforme alla costante giurisprudenza di legittimità.

La vicenda

La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita stipulato tra promissario acquirente e promittente venditore, avente ad oggetto un immobile gravato da problematiche urbanistico-edilizie. Al momento della stipula del preliminare, la promissaria acquirente versava la somma di Euro 12.000, a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo. Tuttavia, le parti non giungevano alla conclusione del contratto di compravendita, poiché l'immobile risultava interessato da una pratica di **condono edilizio non perfezionata**, in quanto mancavano documenti essenziali richiesti dal Comune, tra cui il nulla osta paesaggistico e la documentazione sull'affrancazione da usi civici. In tale contesto, **la promissaria acquirente esercitava il recesso dal contratto, adducendo l'inadempimento del promittente venditore**. La questione principale del giudizio riguardava, dunque, due aspetti: i) l'inadempimento del promittente venditore e la conseguente legittimità del recesso ii) la qualificazione dell'importo versato come "caparra o anticipo di pagamento", al fine di valutare, riconosciuto l'inadempimento del promittente venditore, l'obbligo di **restituzione del doppio della caparra**.

Il Tribunale di Roma (Sent. n. 4598/2013) accoglieva parzialmente la domanda dell'attore (promissario acquirente), riconoscendo la legittimità del recesso per inadempimento ma limitando il rimedio alla sola restituzione della somma versata (Euro 12.000), escludendo il pagamento del *duplum*. Non accoglieva, tuttavia, nemmeno la tesi del promittente venditore, secondo cui l'immobile, in quanto costruito prima del 1967, sarebbe stato comunque commerciabile.

La Corte d'Appello di Roma (Sent. n. 6658/2019) riformava parzialmente la decisione, accogliendo l'appello incidentale della promissaria acquirente e **condannando la promittente venditrice alla restituzione del doppio della caparra** (Euro 24.000). La Corte evidenziava che **la somma versata aveva natura inequivocabile di caparra confirmatoria**, espressamente richiamata nel contratto, e ribadiva che la vetustà dell'immobile non esonerava dalla necessità di completare la sanatoria edilizia, tanto più in presenza di vincolo paesaggistico e di usi civici. La mancata produzione dei documenti richiesti dal Comune costituiva pertanto grave inadempimento, idoneo a giustificare il recesso del promissario acquirente.

La decisione della Corte di Cassazione

Con il ricorso per cassazione, la promittente venditrice articolava dieci motivi di impugnazione, volti a ottenere la riforma della sentenza d'appello. Tuttavia, nessuno di essi veniva accolto. Con **Sentenza n. 23592 del 20 agosto 2025**, la Corte di Cassazione rigettava integralmente il ricorso della promittente venditrice, confermando la condanna al pagamento del *duplum* della caparra e la correttezza delle decisioni di merito.

La Suprema Corte:

- ribadisce che la mancanza della documentazione amministrativa costituisce un inadempimento imputabile al venditore, che impedisce la stipula del definitivo;
- conferma la qualificazione della somma versata come caparra confirmatoria con

funzione risarcitoria ex art. 1385 c.c.

L'inadempimento del promittente venditore

Il venditore sosteneva che l'immobile, essendo stato costruito prima del 1967, fosse commerciabile anche senza sanatoria edilizia: di conseguenza, non sarebbe stato tenuto ad affrancare il bene entro la data fissata per il rogito, ma solo "nei tempi di legge". Inoltre, lamentava che la controparte non avesse eccepito l'assenza del certificato di agibilità in primo grado. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondate tali censure.

In particolare, ha evidenziato che **l'oggetto del giudizio non era la commerciabilità astratta del bene, bensì l'inadempimento specifico** agli obblighi contrattuali assunti dal promittente venditore con la clausola dell'art. 2 del preliminare, in base alla quale egli si era impegnato ad assicurare la totale libertà dell'immobile da *"pesi, debiti, liti, vincoli, oneri reali e fiscali in genere, privilegi tributari, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli in genere ad eccezione degli usi civici se esistenti ed ulteriore affrancazione entro i tempi previsti dalla legge a cura e spese della parte promittente venditrice"* (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Su queste basi, la Corte ha ritenuto che il venditore non si fosse *"tempestivamente adoperato per ottenere il rilascio del provvedimento in sanatoria, non avendo provveduto ad assolvere le incombenze mancanti, quali il pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria, affrancazione usi civici e nulla osta paesistico, entro la data fissata per la stipula del rogito, così come promesso nel contratto preliminare"*.

Sia la Corte d'Appello, sia la Cassazione, accertano, dunque, che la promittente venditrice non aveva tempestivamente adempiuto agli obblighi di regolarizzazione del cespite: non aveva completato la sanatoria edilizia, né ottenuto l'affrancazione degli usi civici e il nulla osta paesaggistico entro i termini fissati per il rogito e ribaditi nella diffida ad adempiere. Tale condotta inerte e negligente configura un inadempimento grave, che legittima il recesso esercitato dal promissario acquirente.

La Cassazione richiama il principio secondo cui il promittente venditore, obbligato contrattualmente a trasferire un bene "libero da pesi e vincoli", deve dimostrare di essersi diligentemente attivato per ottenere le necessarie autorizzazioni, secondo la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 c.c. Tale obbligo si estende anche alla regolarità urbanistica e al rilascio del certificato di abitabilità, salvo espressa rinuncia dell'acquirente.

Pur non escludendo in astratto la commerciabilità del bene gravato da uso civico, la Corte sottolinea che tale vincolo rappresenta comunque un limite giuridico rilevante, incompatibile con l'impegno contrattuale a trasferire un bene pienamente libero. L'invocazione dei "tempi di legge" non può giustificare il ritardo, poiché la diligenza contrattuale imponeva il completamento degli adempimenti entro la data del rogito o della diffida ad adempiere. La Suprema Corte, inoltre, rileva che il ricorso del venditore si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove, estranea alla funzione del giudizio di legittimità, e dunque inammissibile.

Acconto o caparra?

La promittente venditrice sosteneva, inoltre, che la somma versata dall'acquirente costituisse un semplice **acconto**. Con l'ultimo motivo di ricorso, lamentava la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., sostenendo che il contratto preliminare dovesse essere dichiarato nullo per la presunta carenza documentale dell'immobile e che la somma di Euro 12.000 non potesse qualificarsi come caparra confirmatoria, ma solo come acconto prezzo.

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile nella parte relativa alla nullità – mai dedotta nei precedenti gradi di giudizio – e infondata nella parte residua, confermando che **la volontà negoziale delle parti era chiaramente quella di attribuire alla somma la duplice funzione di caparra confirmatoria e acconto prezzo**.

La Corte richiama la motivazione della sentenza d'appello: *“Chiara era la volontà delle parti di assegnare alla somma di euro 12.000 versata al momento della stipula del compromesso la qualifica giuridica di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., oltre che di acconto prezzo... L'uso di espressioni con cui le parti negoziali attribuiscono una doppia qualificazione alla somma eventualmente versata va inteso come richiamo alla duplice funzione alternativa della caparra confirmatoria...”*

In conformità alla giurisprudenza consolidata, la Corte ribadisce che quando nel contratto la somma è indicata come versata “a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento”, essa assolve entrambe le funzioni in via alternativa:

- di liquidazione preventiva del danno in caso di inadempimento;
- di acconto sul prezzo in caso di adempimento.

Conclusioni e principio di diritto

La Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso del promittente venditore, confermando la decisione della Corte d'Appello di Roma. In linea con il proprio orientamento prevalente, enuncia inoltre il seguente principio di diritto: *“La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra **“a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento”** va intesa – alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale – impiegata per la sua intera entità per assolvere alla **duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno**, per il caso di inadempimento, ovvero di **anticipato parziale pagamento**, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.”*

Impugnazioni

Valido l'atto d'appello con invito a costituirsi recante termini processuali errati

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Seminario di specializzazione

Danno alla persona: punti fermi e problemi irrisolti

Scopri di più

App. Bari, 13 ottobre 2025, Pres. Grillo, Est. Barracchia

[1] Impugnazioni – Appello – Modo e termine dell'appello incidentale

Massima: *“Anche in presenza di un invito a costituirsi in appello entro termini processuali diversi da quelli prescritti dalle legge, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa e contraddittorio per l'appellato, ben potendo lo stesso costituirsi fino a 20 giorni antecedenti la data dell'udienza fissata nell'atto di appello”.*

CASO

[1] La vicenda oggetto del presente commento scaturisce dall'appello proposto ex art. 702-*quater* c.p.c. avverso l'ordinanza che, all'esito del giudizio di primo grado (svoltosi secondo le forme del vecchio rito sommario di cognizione, ex artt. 702-*bis* e ss. c.p.c.), aveva pronunciato su una domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica.

Per quanto di interesse ai presenti fini, occorre rilevare che, nel caso di specie, l'appello sia stato proposto con atto di citazione, contenente la fissazione della prima udienza nel rispetto dei termini liberi a comparire di 90 giorni di cui all'art. 342 c.p.c., con l'invito, rivolto alla parte appellata, a costituirsi nel giudizio almeno 70 giorni prima dell'udienza, mutuando la nuova disciplina prevista per il primo grado.

In relazione a tali due profili, parte appellata ha denunciato l'inammissibilità dell'appello proposto in considerazione: *a)* dell'irrituale introduzione dello stesso, avvenuta nelle forme dell'atto di citazione anziché del ricorso; *b)* della lesione apportata al diritto di difesa dell'invito a costituirsi formulato da parte appellante, da ritenersi in contrasto con la disciplina di cui agli artt. 343 e 347 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] Entrambe tali eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione proposta sono state rigettate dalla Corte d'Appello di Bari, sulla base delle considerazioni che saranno di seguito illustrate.

QUESTIONI

[1] Muovendo dal primo profilo di inammissibilità lamentato da parte appellata – riguardante, lo si ricorda, la circostanza che l'appello avverso l'ordinanza resa *ex art. 702-bis* c.p.c. fosse stato proposto con atto di citazione, anziché ricorso – è opportuno ricordare che, pur nel silenzio della legge sul punto, la migliore dottrina riteneva che tale atto d'appello dovesse rivestire proprio le forme dell'atto di citazione (sul punto, G. Balena, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.*, 2009, V, 332; A. Tedoldi, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna, 2013, 599).

A tal proposito, parte appellata avrebbe rilevato che, nel caso di specie, nella pendenza del giudizio di primo grado fosse entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale, come noto, ha abrogato l'intero rito sommario di cognizione sostituendolo con il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies* e ss. c.p.c.; ai sensi di tale normativa (art. 281-*terdecies*, ult. co., c.p.c.), la sentenza sarebbe impugnabile «nei modi ordinari».

Sul punto occorre peraltro osservare come l'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, rubricato «Disciplina transitoria», prevede che le disposizioni di tale decreto si applicano ai procedimenti instaurati a seguito del 28 febbraio 2023, mentre per quelli già pendenti in tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente. Per individuare quando il procedimento sia stato instaurato occorre avere riguardo al momento del deposito del ricorso, che nel caso di specie risale al 2022, ben prima, dunque, del 28 febbraio 2023.

In definitiva, il procedimento in esame è da ritenersi già instaurato alla data del 28 febbraio 2023, così da potersi considerare rituale l'impugnazione proposta, formulata secondo la disciplina posta dall'ormai abrogato procedimento sommario di cognizione.

Venendo alla seconda denuncia di inammissibilità formulata, la stessa riguarda ciò, che l'appellante aveva invitato parte appellata a costituirsi nel termine di 70 giorni antecedenti la data della prima udienza, mutuando la (nuova) disciplina prevista per il procedimento di cognizione di primo grado: secondo l'appellato, ciò avrebbe violato il proprio diritto di difesa e si sarebbe posto in contrasto con la disciplina posta dagli artt. 343 e 347 c.p.c., che prevedono la possibilità per l'appellato di proporre appello incidentale depositando la propria comparsa nel termine di 20 giorni antecedenti la data della prima udienza.

La questione processuale si è posta in quanto il tenore dell'art. 343 c.p.c. («Modo e termine dell'appello incidentale»), come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, si limitava a prevedere che l'appello incidentale si proponesse – rinviando *in toto* alle forme e ai termini per i procedimenti davanti al tribunale – «a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166», ossia, come recita quest'ultima norma, «almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di

citazione» (termine reso necessario, nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado, dalla presenza delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.).

Tale previsione, tuttavia, appariva del tutto incongruente con la facoltà, pure riconosciuta alla parte appellata, di proporre appello incidentale, nella comparsa di risposta, almeno 20 giorni prima dell'udienza.

A fronte di tale contrastante quadro normativo – che, in definitiva, da un lato sembra imporre all'appellato di costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza, e dall'altro gli consente di proporre appello incidentale, nella stessa comparsa di risposta, fino a 20 giorni prima dell'udienza – già prima del correttivo alla riforma Cartabia (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) si riteneva (cfr. A. Romano, *Le novità normative del 2022 in materia di impugnazioni civili*, in *Jus*, 2023, 235; A. Villa, *Anche post riforma, l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione*, in *www.judicium.it*, 31 maggio 2023) che fosse possibile, per l'appellato, costituirsi fino a 20 giorni prima dell'udienza: e si tratta di soluzione che ha trovato conferma nella modifica da ultimo apportata, da un lato, all'art. 343 c.p.c. – che oggi prevede che «l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347» – e, in secondo luogo, dal novellato art. 347 medesimo, il quale oggi prevede testualmente che «le altre parti (diverse dall'appellante) si costituiscono in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale» (in tal senso, C. Consolo (a cura di), *Codice civile. Codice di procedura civile*, Milano, 2024, 1438; A. Romano, *Le disposizioni integrative e correttive della riforma del processo civile*, Pisa, 2025, 46 ss.).

Ciò posto, e tornando al caso di specie, anche in presenza di un invito a costituirsi diverso da quello prescritto dalla legge non è dato riscontrare alcuna lesione del diritto di difesa e contraddittorio, ben potendo l'appellato comunque contare sulla disciplina legale e, di conseguenza, costituirsi fino a 20 giorni prima dell'udienza fissata. A tal proposito, peraltro, l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione soltanto quando vi sia la violazione dei termini liberi a comparire ovvero la mancanza della fissazione dell'udienza e dell'invito a costituirsi entro il termine: nel caso in esame non vi è violazione dei termini liberi a comparire, né la mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c., che è presente, seppure con un invito a costituirsi contenente un termine errato. Peraltro – come avvenuto nel caso in commento – la costituzione della controparte è idonea a sanare il vizio in esame.

Seminario di specializzazione

Danno alla persona: punti fermi e problemi irrisolti

Scopri di più

Esecuzione forzata

L'opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione non consente di revocare l'ordinanza di assegnazione del credito già emessa in una diversa espropriazione presso terzi

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Codice degli appalti pubblici

Scopri di più

[Trib. Verona, 11 giugno 2025 – Est. Burti](#)

Espropriazione mobiliare presso terzi – Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. – Successiva espropriazione immobiliare – Cumulo dei mezzi di espropriazione – Opposizione del debitore ai sensi dell'art. 483 c.p.c. – Caducazione dell'ordinanza di assegnazione già emessa – Inammissibilità

Massima: *“L'opposizione del debitore al cumulo dei mezzi di espropriazione ai sensi dell'art. 483 c.p.c. è rimedio interno al processo esecutivo, proponibile solo nel caso in cui siano pendenti più procedure esecutive, sicché non può essere accolta l'istanza del debitore che, nell'ambito di un'espropriazione immobiliare, chieda la caducazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa a favore del medesimo creditore all'esito di una precedente espropriazione mobiliare presso terzi”.*

CASO

Dopo avere promosso nei confronti della propria debitrice un'espropriazione mobiliare presso terzi e avere conseguito, all'esito della stessa, un'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il creditore eseguiva, sempre ai danni della medesima debitrice, un pignoramento immobiliare.

L'esecutata, a quel punto, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 483 c.p.c., chiedendo al giudice dell'esecuzione di dichiarare la caducazione dell'ordinanza di assegnazione conseguita dal creditore, vista la sicura capienza dell'immobile pignorato ai fini della soddisfazione delle sue ragioni.

SOLUZIONE

[1] Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'opposizione proposta dall'esecutata, rilevando, da un lato, che il rimedio esperito presuppone la contemporanea pendenza di plurimi processi esecutivi e, dall'altro lato, che, attraverso di esso, non può essere invalidato il provvedimento emesso a definizione di altra esecuzione precedentemente intrapresa e ritualmente conclusasi.

QUESTIONI

[1] L'ordinamento processuale consente al creditore di aggredire il patrimonio del debitore avvalendosi di tutti i mezzi di espropriazione forzata (mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi, immobiliare) apprestati a suo favore, senza alcun ordine di priorità e non solo in via successiva, ma pure concorrente: lo prevede espressamente l'art. 483 c.p.c., il quale, a tutela dell'esecutata, prevede un apposito rimedio volto a evitare eccessi o abusi e attraverso il quale limitare e circoscrivere l'aggressione esecutiva a uno dei mezzi espropriativi scelto dal creditore o determinato dal giudice.

Non si tratta, dunque, di uno strumento mediante il quale il debitore contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata o la pignorabilità dei beni (e, dunque, di un'opposizione ex art. 615 c.p.c.), piuttosto che la validità degli atti esecutivi compiuti o vizi formali della procedura (e, quindi, di un'opposizione ex art. 617 c.p.c.), dal momento che, ricorrendo all'opposizione di cui all'art. 483 c.p.c., il debitore demanda al giudice la valutazione in ordine alla congruità o meno del valore dei beni complessivamente assoggettati al vincolo espropriativo rispetto all'entità del credito (o dei crediti) che, attraverso la liquidazione o assegnazione, deve (o devono) trovare soddisfazione.

Da questo punto di vista, si dibatte se l'opposizione in questione possa essere sollevata solo quando i mezzi espropriativi attivati non siano omogenei, oppure anche quando, nell'ambito del medesimo o di plurimi processi esecutivi, siano stati pignorati più beni dello stesso tipo (per esempio, più immobili): secondo l'orientamento prevalente, al rimedio disciplinato dall'art. 483 c.p.c. può ricorrersi unicamente nel primo caso, giacché, nel secondo, occorre chiedere la riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c.

La limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi, peraltro, ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore (Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2024, n. 30011).

La peculiarità della fattispecie esaminata dal Tribunale di Verona con l'ordinanza che si annota risiede nel fatto che l'esecutata aveva proposto l'opposizione di cui all'art. 483 c.p.c. allorché il creditore che aveva avviato l'espropriazione immobiliare ai suoi danni aveva già fruttuosamente concluso una precedente espropriazione mobiliare presso terzi: attraverso l'opposizione, la debitrice non mirava alla declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare, sul presupposto che l'ordinanza di assegnazione conseguita dal creditore consentisse a quest'ultimo di ottenere già completa soddisfazione delle proprie ragioni; al contrario, l'istanza era rivolta all'invalidazione di detta ordinanza di assegnazione, in

considerazione del valore dell'immobile pignorato, reputato tale da assicurare un ricavato in grado di tacitare il diritto del creditore.

Il giudice dell'esecuzione ha respinto tale richiesta, rilevando che, così come non può proporsi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. una volta che il processo esecutivo si è definitivamente concluso, allo stesso modo non è ammissibile l'opposizione di cui all'art. 483 c.p.c. – costituente anch'essa un rimedio interno al processo esecutivo – allorquando una delle procedure esecutive sia già stata portata a compimento (nel caso di specie, con la pronuncia di un'ordinanza di assegnazione del credito pignorato).

È vero, infatti, che, in virtù di quanto disposto dall'art. 2928 c.c., l'emissione di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non determina, di per sé, il soddisfacimento del creditore (e la conseguente e corrispondente esdebitazione dell'esecutato nei suoi confronti), verificandosi ciò solo ed esclusivamente una volta avvenuto il pagamento del terzo (eventualmente a seguito dell'azione esecutiva promossa in suo danno, in caso di mancato adempimento spontaneo dell'ordinanza di assegnazione, che costituisce titolo esecutivo nei suoi confronti), ma è altrettanto vero che il giudice dell'esecuzione immobiliare non è legittimato a disporre dell'efficacia dei provvedimenti emessi nell'ambito di un'altra esecuzione, a maggior ragione se questa si è già ritualmente conclusa.

Lo ha confermato, di recente, la Corte di cassazione, secondo cui la pronuncia, all'esito di espropriazione mobiliare presso terzi, di un'ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'altrettanto immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, sicché la successiva esecuzione di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2025, n. 17195), dal momento che il giudice dell'esecuzione immobiliare non ha alcun potere di disporre delle sorti dei canoni di locazione che hanno già formato oggetto di un'ordinanza di assegnazione emessa da altro giudice ai sensi dell'art. 553 c.p.c., nell'ambito di un'espropriazione mobiliare presso terzi svoltasi e conclusasi autonomamente, dovendosi qualificare come abnorme – e, come tale, impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. – il provvedimento che, facendo leva sulla regola di cui all'art. 2912 c.c., ordini al custode giudiziario di acquisire i canoni già assegnati (Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2024, n. 11698).

Come sottolineato anche dal Tribunale di Verona, l'ordinanza di assegnazione è un provvedimento che innova la realtà giuridica, costituendo un rapporto bilaterale tra creditore assegnatario e terzo pignorato sul quale il giudice di una diversa esecuzione non è legittimato a interferire.

Attraverso il rimedio di cui all'art. 483 c.p.c., dunque, il debitore non può conseguire un effetto che non trova sponda in alcuna disposizione del vigente ordinamento processuale e che si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di rapporti tra distinti

processi esecutivi.

Pertanto, l'opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione può condurre, qualora sia ravvisata la sussistenza dei relativi presupposti, alla declaratoria di improcedibilità di quella avente per oggetto beni in misura o di valore eccedente quanto necessario per assicurare la soddisfazione del creditore che ha promosso più azioni esecutive (essendo, peraltro, ragionevole ritenere che debbano essere tenute in considerazione, oltre alle spese occorrenti per coltivare l'esecuzione, anche le pretese che altri creditori potrebbero fare valere mediante intervento); non, invece, alla caducazione del provvedimento che ha concluso un'altra espropriazione precedentemente avviata, a maggior ragione se divenuta inoppugnabile perché non ritualmente attinta da alcuna impugnazione.

In altre parole, il debitore che abbia proposto opposizione ai sensi dell'art. 483 c.p.c. non può aspirare a ottenere che, in conseguenza dell'avvio in suo danno di una successiva espropriazione immobiliare e della limitazione a essa dell'aggressione esecutiva, il credito di cui è stato coattivamente spogliato in conseguenza della pronuncia di una precedente ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. ritorni nella sua disponibilità e che il terzo pignorato, dunque, riprenda a effettuare i pagamenti in suo favore, anziché a beneficio del creditore assegnatario: un tanto è precluso proprio per il fatto che, come rilevato dal Tribunale di Verona, il rimedio in questione presuppone la contemporanea pendenza delle procedure esecutive, nessuna delle quali dev'essersi già conclusa, non essendovi diversamente più spazio per adottare un provvedimento che consenta di operare un coordinamento tra le stesse.

Coordinamento che, in virtù di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 483 c.p.c. compete in linea generale al giudice che governa l'esecuzione immobiliare, qualora il cumulo dei mezzi espropriativi la veda coinvolta, attraverso la pronuncia dell'ordinanza con cui l'espropriazione viene limitata al mezzo che il creditore sceglie o che il giudice stesso determina.

È proprio facendo riferimento a tale regola, d'altro canto, che la Corte di cassazione, con le pronunce sopra citate, ha individuato nel giudice dell'esecuzione immobiliare una sorta di *primus inter pares*, investito del potere di adottare i provvedimenti necessari per evitare che il contemporaneo svolgimento di più processi esecutivi conduca a esiti in tutto o in parte sovrapponibili o, nei casi più gravi, confliggenti, pregiudicando l'efficacia del processo esecutivo e, con essa, la concreta ed effettiva soddisfazione del creditore.

Master di specializzazione

Codice degli appalti pubblici

Scopri di più

Diritto successorio e donazioni

Solidarietà attiva nei libretti postali cointestati: legittimazione del cointestatario superstite e limiti dell'opposizione degli eredidi **Alessandra Sorrentino, Avvocato**

OneDay Master

Comunione e divisione ereditaria

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. I, ord., 02.11.2025, n. 28935 – Pres. Di Marzio – Rel. Dal Moro](#)**Libretto postale cointestato – Clausola di pari facoltà di rimborso – Decesso di un cointestatario – Opposizione degli eredi – Limiti – Legittimazione del superstite – Rapporti interni e liberazione dell'intermediario**

[1] *La legittimazione alla riscossione di una somma depositata su un libretto postale cointestato con clausola di “pari facoltà di rimborso” spetta a ciascun cointestatario, indipendentemente dalla morte di uno degli intestatari. Il decesso di uno dei cointestatari non incide sulla possibilità del cointestatario superstite di richiedere il rimborso della quota parte della somma depositata, giacché, nei rapporti interni tra concreditori, l'obbligazione solidale si divide fra gli eredi in proporzione delle rispettive quote.*

CASO

Poste Italiane aveva proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo, con cui le era stato ordinato di pagare al cointestatario superstite di un libretto postale una somma pari alla metà dell'importo depositato.

L'istituto postale aveva negato il rimborso, a seguito di formale opposizione allo scorporo della quota di uno degli eredi della cointestataria deceduta, invocando la disciplina applicabile ai libretti postali anteriori al 30 giugno 2002 (D.P.R. n. 156/1973, D.P.R. n. 256/1989, che consentivano agli eredi di opporsi al rimborso).

L'istituto postale, infatti, affermava che il libretto di risparmio era stato aperto nel 1991 e che nel 2003 vi era stata soltanto una sostituzione del documento, dovuta ad una mera operazione tecnica per la gestione automatizzata, senza modifiche sostanziali al contratto.

Pertanto, riteneva applicabile, nel caso di specie, la disciplina previgente e non il D.M. 6 giugno 2002.

Il giudice di prime cure aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, ma la Corte d'Appello aveva riformato la sentenza, affermando che, in applicazione dei principi in materia di conto corrente cointestato, i rapporti interni sono regolati dall'art. 1298, co. 2, c.c. e che Poste Italiane avrebbe dovuto apporre il blocco solo sulla metà delle somme depositate, in attesa della denuncia di successione o di un provvedimento giudiziario.

Contro tale decisione l'Ente Poste proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha stabilito che, in caso di libretto postale cointestato con facoltà di prelievo disgiunto, il cointestatario superstite ha diritto di prelevare la propria quota anche in presenza dell'opposizione di un erede del defunto.

L'ordinanza chiarisce che la nuova normativa, applicabile ai rapporti sorti dopo il giugno 2002, distingue tra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione.

L'opposizione dell'erede incide sui rapporti interni tra eredi e cointestatario superstite, ma non impedisce all'intermediario di effettuare il pagamento a chi è legittimato a riceverlo.

Se, quindi, vi è un unico soggetto legittimato alla riscossione dell'intero – come avviene, di regola, in presenza della clausola di «pari facoltà di rimborso» a favore del cointestatario superstite – Poste è tenuta a corrispondere l'intera somma a colui che, in quanto legittimato, ne richiede il pagamento, restando a carico del cointestatario superstite ogni aspetto relativo all'effettiva titolarità del credito e dell'eventuale rivendicazione degli eredi nei rapporti interni.

QUESTIONI

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'istituto postale, tenuto conto dell'evoluzione legislativa in materia di libretti postali.

Nella disciplina previgente a quella attuale, l'art. 157 D.P.R. 156/73, nel caso di libretto postale cointestato, consentiva **l'opposizione al rimborso da parte dei coeredi** e l'art. 187 D.P.R. 256/89 imponeva, **in caso di decesso di un cointestatario**, la “*quietanza di tutti gli aventi diritto*” per il rimborso a saldo, anche in presenza della clausola di pari facoltà.

Pertanto, qualsiasi conflitto tra gli aventi diritto paralizzava la possibilità di rimborso da parte dell'istituto postale.

A seguito dell'entrata in vigore del **D.M. 6 giugno 2002**, la normativa previgente è stata abrogata e l'art. 8, co. 3 del suddetto decreto ha stabilito che: “***i versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di***

notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario".

Ciò posto, con riferimento alla **prima censura** mossa da Poste Italiane, secondo cui la Corte di merito avrebbe erroneamente individuato la legge applicabile al caso di specie, in quanto, essendo il rapporto originario sorto nel 1991, le disposizioni previgenti (più restrittive) avrebbero continuato a regolare il libretto, in conformità con la normativa transitoria di cui all'art. 7, co. 3, D.Lgs. 284/1999, la Suprema Corte ha, invece, confermato la valutazione della Corte d'Appello, secondo cui il rapporto contrattuale in esame era sorto *ex novo* (e non semplicemente sostituito, senza modifiche sostanziali al contratto) nel 2003. Con conseguente applicazione del D.M. 06.06.2002.

E l'accertamento della Corte d'Appello, secondo cui **"il rapporto in questione era sorto nel 2003 (e non nel 1991)"**, non era stato adeguatamente contestato in sede di legittimità (non risultava, infatti, alcuna specifica doglianza rivolta contro tale accertamento), con la conseguenza che su tale fatto si era formato il **giudicato interno**.

Ne scaturiva che, per la Cassazione, era divenuto un presupposto definitivo e non più discutibile che la disciplina applicabile, al caso *de quo*, fosse quella del **D.M. 6.6.2002**, che ha abrogato espressamente le norme precedenti.

Conseguentemente, con riferimento alla **seconda censura** di Poste Italiane, secondo cui la Corte d'Appello non aveva riconosciuto la legittimità del rifiuto di liquidazione a fronte dell'opposizione dell'erede, come previsto dall'art. 180, co. 1, D.P.R. 256/89, che consentiva il blocco dei pagamenti in caso di opposizione, i giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile tale motivo, in quanto fondato sulla premessa, già smentita dal giudicato interno, dell'applicabilità del D.P.R. n. 256/89, che, come si è detto, è stato abrogato dal D.M. 6 giugno 2002.

Con il terzo motivo di ricorso, l'Ente Poste sosteneva che l'art. 8 del D.M. 6.6.2002 impedirebbe la liquidazione delle somme in seguito alla notifica del **decesso**, che **farebbe venire meno la "effettiva paritaria operatività" e la "disponibilità del credito" in capo a ciascun intestatario** del libretto postale.

Inoltre, la ricorrente riteneva **erronea l'applicazione dell'art. 1298, co. 2, c.c.** (presunzione di uguaglianza delle quote), sostenendo che il patto di solidarietà fiduciaria era venuto meno con il decesso del cointestatario e l'opposizione dell'erede.

La Suprema Corte ha ritenuto il **terzo motivo infondato**.

In primo luogo, ha chiarito che **la nuova normativa**, applicabile al caso di specie, **non prevede più alcuna possibilità di opposizione da parte degli eredi** dei cointestatari. L'art. 8, co. 3, del D.M. stabilisce che **i prelevamenti liberano pienamente Poste Italiane, "eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario"**.

Questa norma, letta insieme agli **artt. 1292 e 1298 c.c.**, crea una vera e propria **solidarietà attiva** tra i cointestatari; per cui:

- ciascuno ha diritto di chiedere l'intero pagamento;
- il debitore (Poste) è liberato pagando uno solo;
- nei rapporti interni, si presume che le quote siano uguali.

La nuova normativa, quindi, non prevede più un obbligo generalizzato di blocco, in caso di opposizione degli eredi.

Gli Ermellini chiariscono che la formula “**disponibilità del credito**” deve essere interpretata **come riferita** alla **legittimazione alla riscossione, non alla titolarità effettiva del credito** e che l'obbligazione solidale, stabilita dalla **clausola di “pari facoltà di rimborso”** (solidarietà attiva ex artt. 1854 c.c. e 1292 c.c.), **sopravvive al decesso**. Di conseguenza, la morte di un cointestatario non incide sulla posizione del superstite.

In forza della solidarietà attiva, l'intestatario superstite ha titolo per pretendere il pagamento dell'intero credito, liberando la debitrice Poste da ogni responsabilità, ma **la riscossione da parte del superstite non interferisce con la spettanza del credito**.

La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato in materia di buoni postali fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso (Cass. civ., 15655/24, 26275/24, 5426/2022, 24639/2021, 40107/2021), estendendone la logica ai libretti postali aperti dopo la riforma: **il cointestatario superstite è legittimato a riscuotere l'intero** (o la sua quota) e da solo **risponde delle contestazioni sulla effettiva titolarità** nei rapporti interni con gli eredi (ex artt. 1295 c.c. e 1298 c.c.).

Un libretto con “*pari facoltà di rimborso*” (anche detto “a firma disgiunta”) crea un rapporto in cui ciascun cointestatario è legittimato a riscuotere l'intera somma dal debitore (l'istituto postale). Questo diritto di riscuotere (legittimazione alla riscossione) è distinto dalla proprietà effettiva delle somme (titolarità del credito), che nei rapporti interni si presume divisa in parti uguali (art. 1298 c.c.).

Alla morte di un cointestatario, la quota a questi spettante si divide tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote. Tuttavia, tale divisione riguarda esclusivamente i rapporti interni tra il superstite e gli eredi, ma, nei confronti del debitore (istituto postale), non modifica la posizione del cointestatario superstite, il quale mantiene la sua piena legittimazione a riscuotere; legittimazione che non viene meno per l'opposizione dell'erede.

L'art. 8 D.M. 6 giugno 2002 ha, quindi, la funzione di tutelare, non gli eredi, ma l'intermediario (Poste Italiane). Tale tutela si realizza attraverso la **limitazione del suo onere di verifica**: Poste Italiane non deve più indagare sulla complessa ripartizione ereditaria, ma solo sull'esistenza del titolo formale (la cointestazione con firma disgiunta) in capo al superstite.

Il rischio di contenzioso per pagamento indebito (che era il fondamento della vecchia tutela ex art. 187 D.P.R. 256/1989) viene così trasferito completamente sui rapporti tra i soggetti aventi diritto, e cioè tra cointestatario superstite ed eredi del cointestatario defunto.

OneDay Master

Comunione e divisione ereditaria

[Scopri di più](#)

Diritto e procedimento di famiglia

Il contributo al mantenimento dei figli aumenta in ragione della loro crescita

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Strumenti per l'attuazione dei provvedimenti della famiglia e le sanzioni per inadempimenti e violazioni

Scopri di più

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 18/09/2025 n.25624

Mantenimento dei figli – prova delle accresciute esigenze

(Art. 337 ter c.c.)

Massima: *“La differenza tra i redditi dei genitori e le accresciute esigenze dei figli in relazione alla loro età, giustificano una rimodulazione del contributo di mantenimento. La prova delle diverse e ulteriori necessità è insita nella crescita dei figli e non deve essere dimostrata dal genitore richiedente il mantenimento”.*

CASO

Nel giudizio di divorzio il tribunale dispone l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e l'obbligo per il padre di versare un mantenimento mensile di 500 euro. La sentenza è appellata dalla madre la quale chiede l'aumento del contributo paterno, che la Corte d'appello ridetermina in euro 800 mensili.

Secondo la Corte, il semplice avanzare dell'età dei figli e quindi delle loro esigenze legate alla crescita, giustificano il riconoscimento di una somma maggiore rispetto a quella individuata dal primo giudice. Inoltre, l'uomo aveva ulteriormente migliorato nel frattempo la propria situazione economica.

Semplicemente – affermano i giudici – non “appare congruo un contributo di meno di 10 euro al giorno per ciascuno” tenendo conto anche dei redditi dei genitori e delle condizioni economiche migliori del padre.

L'uomo ricorre in Cassazione lamentando una serie di errori da parte della Corte territoriale di L'Aquila. In primo luogo, sostiene che fosse onere della madre dimostrare le accresciute esigenze dei figli in relazione all'età. La revisione del contributo richiederebbe inoltre la

dimostrazione di un cambiamento sostanziale e permanente delle condizioni economiche dell'obbligato.

Il ricorrente sostiene infine che non sia stato valorizzato il fatto che l'ex coniuge avesse avuto entrate economiche investite in buoni postali, come risultava dagli estratti conto depositati.

Un altro punto portato all'attenzione della Suprema Corte riguarda l'assegno unico universale percepito al 100% dalla madre per i figli, per importi tra i 350 euro e i 600 euro, che a parere dell'uomo dovevano essere considerati ai fini della quantificazione del suo contributo di mantenimento.

SOLUZIONE

La prova delle mutate esigenze dei figli.

La Corte suprema ha respinto il ricorso, riaffermando, in primis, un principio consolidato in giurisprudenza in relazione all'onere della prova delle aumentate esigenze di mantenimento dei figli. Già da un decennio la Cassazione ritiene che non debba essere dimostrato l'aumento delle esigenze economiche dei figli, perché notoriamente collegato alla loro crescita (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 13664/2022). I bisogni di un bambino in tenera età non sono gli stessi di un bambino in età scolare o adolescente.

Le presunte violazioni di legge nell'accertamento dei rispettivi redditi e patrimoni dei genitori non sono state riscontrate dalla Cassazione. Nello specifico, la Corte non doveva solo valutare i fatti sopravvenuti, ma trattandosi di appello, il giudice di seconda istanza era investito del potere di rivedere tutto il giudizio del tribunale. È stata quindi correttamente operata la comparazione dei redditi delle parti, dando anche rilievo al rifiuto del ricorrente di depositare l'ulteriore documentazione reddituale nel secondo grado.

Infine, quanto alla rilevanza dell'assegno unico universale, la Cassazione specifica che questo non costituisce reddito del soggetto che lo percepisce ma un sostegno economico pubblico per fronteggiare le esigenze delle famiglie con figli. Ciò non esonera i genitori dal contribuire proporzionalmente al proprio reddito al mantenimento dei figli.

QUESTIONI SU MANTENIMENTO E ASSEGNO UNICO

Recentemente si è affermato che, in caso di affidamento condiviso, è legittima l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del genitore presso cui sono collocati i figli minori (Cass. Civ. n. 4672 del 22/02/2025).

Il D.lgs. n. 230/2021 dispone che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente o in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Secondo la Circolare dell'Inps n. 23/22, in ipotesi di affidamento condiviso ma con collocazione prevalente presso un genitore, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, in aggiunta all'assegno di mantenimento.

Seminario di specializzazione

Strumenti per l'attuazione dei provvedimenti della famiglia e le sanzioni per inadempimenti e violazioni

Scopri di più

Diritto e reati societari

La cancellazione di una società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della stessa, comporta altresì l'estinzione automatica dei crediti della società medesima?

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge



[Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 16/07/2025, n. 19750](#)

Parole chiave: estinzione della società – cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese – fenomeno successorio – bilancio di liquidazione della società – mere pretese – crediti incerti ed illiquidi

Massima: *“La cancellazione di una società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della società stessa, non comporta l'estinzione automatica dei crediti della stessa. Tali crediti sono trasferiti ai soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore. La mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione non giustifica di per sé la presunzione di avvenuta rinuncia, e incombe al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito”.*

Disposizioni applicate: D. Lgs. n. 6/2003 – art. 1236 c.c. – art. 1334 c.c.

Con la sentenza n. 19750/2025, qui in commento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un importante contrasto giurisprudenziale relativo alla sorte delle posizioni creditorie – in particolare, le mere pretese e i crediti illiquidi o incerti – non riportate nel bilancio finale di liquidazione di una società estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese.

La differenza tra i due orientamenti giurisprudenziali che la Suprema Corte è stata chiamata a dirimere consiste nel fatto che, mentre per il primo la regola è che il diritto creditorio si trasmette ai soci, nonostante la mancata inclusione delle voci di credito nel bilancio di liquidazione, mentre l'estinzione costituisce un'eccezione, che deve essere rigorosamente allegata e provata da chi intenda farla valere, e quindi dalla controparte dell'ex-socio, per il secondo la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti incerti o illiquidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone

a carico dell'ex-socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere.

Il principio fondamentale stabilito è che l'estinzione della società, pur se conseguente alla cancellazione, non comporta automaticamente l'estinzione dei suoi crediti. Tali crediti, comprese le sopravvenienze attive e i diritti non riportati nel bilancio finale di liquidazione, sono oggetto di trasferimento in favore dei soci.

Il credito, infatti – ha statuito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite – si estingue solo nel caso in cui la società creditrice abbia inequivocabilmente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, e tale volontà sia stata comunicata al debitore, il quale a sua volta non abbia dichiarato di non volerne profittare in un congruo termine, come previsto dall'art. 1236 c.c.. L'onere di allegare e provare l'esistenza di questa inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore ricade sul debitore che invoca l'estinzione del credito.

In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che, se si aderisse alla tesi dell'estinzione automatica dei crediti, specialmente di quelli illiquidi o incerti non iscritti, si esporrebbe a pregiudizio i creditori sociali, riducendo il valore patrimoniale destinato alla loro soddisfazione; altrettanto difficoltoso, inoltre, risulterebbe la coltivazione delle sopravvenienze attive da parte dei soci, non disponendo questi ultimi degli strumenti di conoscenza in ordine all'esistenza e all'incasso dei crediti originariamente spettanti alla società.

Così argomentando, la Corte ha pronunciato il principio di diritto sopra indicato, dirimendo così il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare tra le Sezioni Semplice della Corte di Cassazione.

Seminario di specializzazione

Illeciti societari

Scopri di più

Crisi di impresa

Il lodo arbitrale rituale sottoscritto prima della dichiarazione di fallimento è opponibile alla procedura fallimentare

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Discriminazioni e rapporto di lavoro: strumenti giuridici e tutela effettiva

Scopri di più

Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2025, n. 2840 – Pres. Terrusi – Rel. Fidanzia

Parole chiave: Arbitrato rituale – Lodo – Natura – Sentenza giurisdizionale – Condizioni – Opponibilità al fallimento ai fini della formazione dello stato passivo – Decorrenza

[1] Massima: *In tema di opposizione allo stato passivo, il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile a una sentenza giurisdizionale dal momento dell'ultima sottoscrizione, a norma dell'art. 824-bis c.p.c., è opponibile alla procedura fallimentare da tale data, nella quale il provvedimento viene a esistenza, cominciando a produrre i suoi effetti.*

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, artt. 45, 98; cod. proc. civ., artt. 824, 825, 828

CASO

Una società chiedeva l'ammissione al passivo del proprio credito portato da un lodo arbitrale rituale che aveva condannato la fallita al pagamento di un'ingente somma.

Il giudice delegato, tuttavia, disponeva l'esclusione del credito, in quanto il lodo non era stato reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento e doveva, quindi, reputarsi inopponibile alla procedura fallimentare per assenza di data certa (non potendo essere questa conferita dalla sottoscrizione del lodo da parte degli arbitri, che non sono né pubblici ufficiali, né incaricati di pubblico servizio).

L'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta avverso il provvedimento del giudice delegato era respinta dal Tribunale di Roma, con decreto impugnato mediante ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il lodo emesso a definizione di un arbitrato rituale è equiparabile a una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria, sicché

produce effetti identici a questa e deve, pertanto, considerarsi opponibile alla procedura fallimentare a partire dal momento in cui è stata apposta l'ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, in virtù di quanto prescritto dall'art. 824-*bis* c.p.c.

QUESTIONI

[1] Con l'ordinanza che si annota, è stata sancita la piena equiparabilità, ai fini della formazione dello stato passivo, del lodo emesso all'esito di un arbitrato rituale a una sentenza.

I giudici di legittimità hanno sconfessato l'impostazione – fatta propria dal Tribunale di Roma sulla scorta di una risalente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – in base alla quale il lodo arbitrale rituale costituisce atto avente natura meramente privata (in quanto pronunciato da soggetti che non hanno la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio), come tale intrinsecamente privo di data certa, conseguibile solo con il deposito del lodo presso la cancelleria del tribunale con l'istanza volta a farne dichiarare l'esecutorietà.

Tale impostazione, tuttavia, era incentrata sull'ontologica alternatività del procedimento arbitrale rispetto alla giurisdizione statale (valorizzandosi, a questo proposito, la natura consensuale di tale procedimento, la provenienza della decisione da soggetti privati radicalmente carenti di potestà giurisdizionale e del potere di produrre atti sostanzialmente identici a quelli pronunciati dal giudice, come tali idonei soltanto a esplicitare – a seguito di *exequatur* – effetti assimilabili a quelli di una sentenza, ma non a condividerne la medesima natura), che ora, a seguito delle riforme che hanno investito l'istituto dell'arbitrato, non è più predicabile.

L'assimilazione e l'omologazione della domanda di arbitrato a quella giudiziale (sotto il profilo tanto della sua trascrivibilità, quanto degli effetti che produce sulla prescrizione) e la sottoposizione del lodo a un regime di impugnazione che, sia pure parzialmente, ricalca quello della sentenza (essendone prevista, ai sensi dell'art. 831 c.p.c., l'assoggettabilità alla revocazione straordinaria e all'opposizione di terzo), nonché, da ultimo, l'espressa equiparazione degli effetti del lodo emesso all'esito di un arbitrato rituale alla sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria contenuta nell'art. 824-*bis* c.p.c., non consentono più di dubitare della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale.

Tenuto conto di ciò e degli argomenti addotti dalle medesime Sezioni Unite in due successive pronunce (n. 24153 del 25 ottobre 2013 e n. 8776 del 30 marzo 2021), i giudici di legittimità hanno affermato che, alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore, l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario e che il lodo che possieda i requisiti di forma prescritti dalla legge è perfettamente equiparabile a una sentenza.

Se, di regola, la funzione giurisdizionale sui diritti si esercita davanti ai giudici ordinari, le parti, nell'esercizio di una libera e autonoma scelta incidente sull'esercizio del potere di azione connesso ai propri diritti che abbiano natura disponibile, possono demandarne la tutela

– nelle forme e con le modalità stabilite dall'ordinamento giuridico, dirette ad assicurare idonee garanzie processuali, non soltanto sul piano dell'imparzialità dell'organo giudicante, ma anche del rispetto del contraddittorio – a giudici privati, riconosciuti tali dalla legge.

La configurazione dell'arbitrato rituale, a seguito delle innovazioni introdotte dal legislatore, quale sede in cui l'organo deputato ad assumere la decisione, ancorché diverso da una struttura giudiziaria, è in grado di espletare una funzione di carattere giurisdizionale, assicurando alle parti una soluzione della controversia, trova il conforto delle modifiche normative della disciplina di riferimento.

In primo luogo, la proposizione dei mezzi di impugnazione è stata sganciata dalla preventiva emanazione del decreto di esecutività del lodo, sicché è proprio quest'ultimo – e soltanto quest'ultimo – l'oggetto del gravame, non potendosi più discorrere, sotto questo profilo, di un provvedimento a formazione complessa e progressiva, ovvero avente natura in un primo tempo negoziale e giurisdizionale solo dopo la dichiarazione di esecutività.

In secondo luogo, il fatto che, da un lato, anche il lodo possa formare oggetto di revocazione straordinaria e di opposizione di terzo (sia ordinaria che revocatoria) e che, dall'altro lato, la competenza funzionale a conoscere dell'impugnazione per nullità del lodo (estesa, oltre che all'inosservanza del principio del contraddittorio, anche all'ipotesi di contrarietà a sentenza passata in giudicato o ad altro precedente lodo, non più impugnabile) sia stata concentrata nella corte d'appello, testimonia ulteriormente la sostanziale equiparazione del lodo alla sentenza.

In questo senso, militano anche le disposizioni dettate in materia di trascrizione: l'attribuzione al lodo (al pari di quanto è a dirsi per la sentenza emessa a fronte di una domanda giudiziale trascritta) di efficacia, quanto all'accertamento ivi contenuto, non solo tra le parti, ma anche verso i terzi e con riguardo ai rapporti dipendenti, evidenzia come non lo si possa equiparare a un negozio, frutto della volontà pattizia e dispositiva delle parti e, come tale, valevole esclusivamente tra di esse e sfornito di efficacia nei rapporti dipendenti, ma a una pronuncia giurisdizionale, cioè a una sentenza.

D'altra parte, la stessa assoggettabilità del lodo al rimedio dell'opposizione di terzo (anche ordinaria) presuppone la sua efficacia verso i terzi titolari di una situazione soggettiva che presenta elementi di identità con il rapporto oggetto della decisione arbitrale.

In terzo luogo, l'attitudine del lodo – al pari di quanto è a dirsi per la sentenza – a fare dell'oggetto dell'arbitrato una *res cognita* in grado di produrre effetti al di là e al di fuori del procedimento in cui è stato pronunciato emerge dall'art. 829 c.p.c., che, *sub* n. 8), prevede, quale motivo di nullità, la violazione del giudicato esterno: si ha, in questo modo, la completa equiparazione del lodo non più impugnabile alla sentenza passata in giudicato.

Da ultimo, il rilievo attribuito al momento in cui è apposta l'ultima sottoscrizione degli arbitri ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del lodo (stabilendone l'art. 828,

comma 2, c.p.c. l'inammissibilità, una volta decorso un anno dalla relativa data), evidenza come non sia più richiesta alcuna intermediazione dell'autorità giudiziaria (rappresentata, in precedenza, dalla declaratoria di esecutorietà) affinché ne sia predicabile la venuta a giuridica esistenza, potendosi ravvisare in ciò un ulteriore profilo di assimilazione alla sentenza.

Poiché, come detto, l'equiparazione non riguarda solo l'efficacia del lodo tra le parti, ma anche nei confronti dei terzi, i giudici di legittimità, nella fattispecie sottoposta al loro vaglio, hanno concluso che quando, ai sensi dell'art. 824-*bis* c.p.c., viene apposta l'ultima sottoscrizione degli arbitri, si determina la formazione di un provvedimento in tutto e per tutto assimilabile alla sentenza, ossia ontologicamente dotato di data certa, senza che sia richiesto, a tale fine, alcun deposito presso la cancelleria del tribunale.

Pertanto, poiché il lodo in forza del quale la società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito avente titolo in esso era stato sottoscritto ed era divenuto inoppugnabile (in conseguenza del decorso del termine di un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione) prima della dichiarazione di fallimento, doveva essere considerato alla stessa stregua di una sentenza passata in giudicato e, come tale, pienamente opponibile alla procedura fallimentare, senza che fosse nemmeno prospettabile un'ammissione del credito con riserva (ipotizzabile, invece, allorché la dichiarazione di fallimento fosse intervenuta prima del decorso di un anno dall'apposizione dell'ultima sottoscrizione).

Sempre in tema di rapporti tra arbitrato e procedura concorsuale, va rammentato che, con la sentenza n. 5694 del 23 febbraio 2023, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il giudizio arbitrale promosso sulla base di una clausola compromissoria contenuta in un contratto d'appalto per l'accertamento di un credito da esso dipendente diviene improcedibile in conseguenza dell'apertura di una procedura concorsuale nei confronti di una delle parti, stanti, da un lato, l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. e, dall'altro lato, la biunivocità del rapporto che lega la clausola compromissoria al contratto in cui è contenuta, sicché è nullo il lodo ciononostante emesso prima della scadenza del termine assegnato all'organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto e senza che tale dichiarazione sia intervenuta, in quanto lo scioglimento dell'appalto in conseguenza dell'apertura del concorso ha efficacia *ex nunc*, solo risolutivamente condizionata alla decisione di subentro dell'organo concorsuale fin quando è possibile, derivando da ciò il difetto di *potestas iudicandi* in capo agli arbitri.

Seminario di specializzazione

**Discriminazioni e rapporto di lavoro:
strumenti giuridici e tutela effettiva**

Scopri di più

Diritto bancario

Cartolarizzazione dei crediti: l'efficacia probatoria della dichiarazione del cedente

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari: profili sostanziali, processuali e novità normative

Scopri di più

Nel dibattito giurisprudenziale in tema di cartolarizzazione dei crediti, si pone la questione se una dichiarazione scritta e dettagliata, sottoscritta dalla società cedente e attestante l'avvenuta cessione di una specifica posizione debitoria, possa essere considerata idonea a fornire la prova della cessione stessa e dei suoi contenuti.

Una parte della giurisprudenza di merito nega tale possibilità, ritenendo che la dichiarazione della cedente non possa qualificarsi come confessione, non provenendo da una parte processuale, né come documento in senso proprio, in quanto predisposta ad hoc per la lite. Si tratta, in sostanza, di una dichiarazione unilaterale priva di efficacia probatoria autonoma. In tale direzione si collocano, tra le altre, le pronunce del Tribunale di Avezzano 17 febbraio 2022, secondo cui la dichiarazione unilaterale, successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione e all'introduzione del giudizio, sottoscritta da soggetto di cui non risultano i poteri rappresentativi, non può assumere valore confessoria; del Tribunale di Treviso 16 settembre 2021, che qualifica irrilevante il documento formato unilateralmente per il giudizio in corso. In termini analoghi si esprimono il Tribunale di Treviso 12 ottobre 2021, il Tribunale di Brescia 5 ottobre 2022, n. 7626, il Tribunale di Ravenna 15 maggio 2023, n. 337, e il Tribunale di Termini Imerese 13 marzo 2024.

Un orientamento giurisprudenziale opposto ammette, invece, che tale dichiarazione possa essere utilizzata a fini probatori. Secondo questa linea interpretativa, la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, comprese testimonianze e presunzioni, e dunque anche attraverso un'attestazione proveniente dalla banca cedente. Così il Tribunale di Verona 14 novembre 2020, che riconosce valore probatorio all'attestazione della cedente circa l'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa; il Tribunale di Napoli 3 marzo 2022, che reputa idonea la dichiarazione con la quale la cedente conferma espressamente la cessione di uno specifico credito, indicando il numero del contratto; e il Tribunale di Vicenza 29 giugno 2022, n. 131, il quale, richiamando Cass. n. 10200/2021, attribuisce alla dichiarazione comunicata dal cessionario al debitore ceduto, mediante produzione in giudizio, il valore di elemento documentale importante, potenzialmente decisivo.

Sullo stesso solco si pongono, tra le altre, le pronunce del Tribunale di Napoli 26 luglio 2022, n. 7487, del Tribunale di Firenze 5 dicembre 2022, n. 3401, del Tribunale di Nuoro 15 dicembre 2022, n. 630, e della Corte d'appello di Milano 24 gennaio 2023, n. 220, la quale ha qualificato la dichiarazione sottoscritta dalla cedente come “prova liquida”, atta a confermare la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, evidenziando l'assenza di un interesse della cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.

Più di recente, a tali decisioni si affiancano il Tribunale di Catania 8 settembre 2025, n. 4437, il Tribunale di Pavia 23 luglio 2025, n. 881 e il Tribunale di Firenze, 6 giugno 2025, n. 1942, che attribuiscono alla dichiarazione della banca cedente valore di elemento documentale indiziario di rilievo, idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione del credito oggetto di giudizio. In particolare, secondo il Tribunale di Pavia 23 luglio 2025, n. 881, la dichiarazione della cedente, unitamente alla documentazione contrattuale e agli estratti conto del debitore ceduto, pone il fideiussore al riparo dal rischio di doppio pagamento, configurandosi non già come atto “confessorio”, bensì come indice concreto dell'avvenuto trasferimento del credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.

Sotto il profilo sistematico, poiché la forma del contratto di cessione è libera e altrettanto libera è la prova della sua esistenza, appare coerente ritenere che la dichiarazione del cedente – configurabile come dichiarazione negoziale di un fatto – possa costituire dimostrazione idonea dell'intervenuta cessione. Tale interpretazione si armonizza con quanto affermato dalla Corte di cassazione n. 17944/2023, conforme Cass. n. 5478/2024, secondo cui, ai fini della prova della cessione, assumono rilievo gli accertamenti di fatto che consentano di presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.

La Suprema Corte, in linea con tale impostazione, ha altresì riconosciuto che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante produzione in giudizio può costituire, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un “elemento documentale importante, potenzialmente decisivo”, e che la prova della cessione può essere fornita anche attraverso documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 10200/2021).

Infine, la giurisprudenza di merito, pur ammettendo la produzione in giudizio della dichiarazione della società cedente, ne sottolinea i requisiti essenziali di validità: la sottoscrizione da parte di un soggetto dotato di poteri rappresentativi e un contenuto sufficientemente dettagliato, tale da consentire l'identificazione certa del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. In tal senso si esprimono il Tribunale di Cassino 15 novembre 2022 n. 1528 e il Tribunale di Torino 12 ottobre 2022, n. 3943, che ribadiscono come solo una dichiarazione chiara, completa e riferibile con certezza alla società cedente possa assurgere a elemento probatorio efficace a conferma dell'avvenuta cessione.

Seminario di specializzazione**Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari:
profili sostanziali, processuali e novità normative****Scopri di più**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Legge n. 132/2025: gestire l'IA come leva di fiducia e competitività dello studio

di **Stefano Dovier**



Esperto AI Legal

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



La **Legge n. 132 del 2025** rappresenta una tappa fondamentale nel **percorso di trasformazione digitale** degli studi professionali italiani.

Con la sua adozione, l'intelligenza artificiale (IA) entra ufficialmente nel **linguaggio giuridico e operativo della professione**, non più come curiosità tecnologica o strumento sperimentale, ma come componente regolata di un ecosistema normativo che mira a **bilanciare innovazione, tutela dei diritti e responsabilità professionale**.

Per noi commercialisti, la Legge non introduce soltanto nuove regole: inaugura una **stagione di consapevolezza**. Gestire l'IA non significa soltanto usarla, ma saperne governare i limiti, i rischi e le potenzialità, traducendo la tecnologia in un elemento concreto di **fiducia e competitività**.

Chi saprà muoversi in questo nuovo quadro non sarà soltanto conforme alla Legge, ma diventerà un **punto di riferimento per trasparenza e qualità del servizio**.

L'IA e la nuova fiducia professionale

Prima della Legge n. 132/2025, le modalità di impiego dell'intelligenza artificiale negli studi erano lasciate alla **sensibilità del professionista** e dei suoi collaboratori.

Le applicazioni pratiche – dalla contabilizzazione automatica dei documenti alla predisposizione di bozze di bilancio o pareri – venivano spesso utilizzate **senza un'esplicita comunicazione al cliente**. Non esisteva un dovere di informazione, né **una cornice di responsabilità definita**.

Il risultato era una **fiducia "presunta"**: il cliente si fidava del professionista, ma **ignorava il grado di automazione dei processi**.

Con la nuova Legge, questo scenario cambia radicalmente. L'[art. 13](#) stabilisce che l'IA può

essere impiegata **solo come strumento di supporto**, ribadendo che il professionista mantiene **la piena responsabilità delle decisioni finali**.

Non è un dettaglio, ma la base di un **nuovo patto fiduciario**: il cliente deve sapere quando e come entra in gioco l'IA, e deve poter contare sul fatto che ogni risultato prodotto dalla tecnologia è stato **rivisto, validato e interpretato da una mente umana**.

Il principio del **controllo umano** diventa, così, il **perno della relazione professionale**. Non si tratta di un adempimento formale, ma di un **presidio etico e operativo**: significa che ogni elaborazione deve essere **supervisionata**, che l'IA non può “decidere” in autonomia e che **il professionista è sempre in grado di spiegare e giustificare le conclusioni raggiunte**.

In altre parole, la fiducia si evolve da sentimento implicito a **processo dimostrabile**, fondato sulla trasparenza e sulla tracciabilità.

Questa nuova visione impone anche un **cambiamento di linguaggio**. La comunicazione verso il cliente non può più limitarsi alla rassicurazione generica: deve essere chiara, concreta e comprensibile. L'[art. 4](#) della Legge parla esplicitamente di **informazioni accessibili e in linguaggio semplice**, ponendo fine all'era delle clausole oscure e delle informative incomprensibili.

La fiducia si costruisce, dunque, anche **nella forma del linguaggio**.

Dal vantaggio tecnologico alla competitività regolata

L'adozione dell'IA non è più, quindi, solo un vantaggio tecnico, ma un **fattore competitivo** che si misura sulla **qualità della governance**.

Gli studi che investono in formazione, procedure e cultura digitale **non si limitano a rispettare la norma**; creano un modello di lavoro **capace di differenziarsi per affidabilità e trasparenza**.

In questo senso, la Legge n. 132/2025 e il Regolamento europeo sull'IA si integrano: entrambi richiamano l'importanza della **trasparenza**, della **responsabilità umana** e della **sicurezza dei dati**.

Per noi commercialisti, significa **trasformare la compliance in valore aggiunto**: non una barriera, ma un marchio di qualità. Dichiarare di **usare l'IA “in modo controllato e conforme”** è **una forma di garanzia** che rafforza la reputazione dello studio e diventa un **messaggio commerciale potente**.

Ma la competitività non si gioca solo sull'immagine. Essa passa anche per la **capacità di costruire processi interni efficienti e sicuri**. La Legge promuove la **formazione continua**, invitando gli ordini professionali a organizzare percorsi di aggiornamento sull'uso etico e consapevole dell'IA.

La conoscenza tecnologica, accanto alle competenze fiscali e contabili, diventa un **fattore distintivo**. Uno studio in grado di **interpretare correttamente la tecnologia** sarà anche più rapido, più preciso e più affidabile.

Il mandato come strumento di trasparenza e tutela

In questo contesto, **il mandato professionale assume una funzione nuova**: da contratto burocratico a documento di trasparenza. In esso il commercialista deve illustrare con **chiarezza se e come utilizzerà strumenti di IA**. Questo non serve solo a tutelare il cliente, ma anche lo studio stesso, perché **previene malintesi e responsabilità indirette**.

Una possibile formulazione di clausola **potrebbe essere la seguente**:

«Il Professionista può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per attività di supporto all'analisi e all'elaborazione dei dati. Ogni risultato sarà revisionato ed approvato dal Professionista, che mantiene la piena responsabilità delle decisioni finali. Il Cliente ha diritto di richiedere che specifiche attività siano eseguite senza il ricorso all'IA, con eventuale adeguamento dei tempi e dei costi dell'incarico».

Questa frase, semplice ma precisa, esprime il **nuovo equilibrio tra innovazione e fiducia**. Introduce l'**opt-out**, **tutela il controllo umano e definisce le responsabilità**.

Parallelamente, la Legge impone **maggiore attenzione alla gestione dei dati**: l'[art. 4](#) sottolinea la necessità di proteggere le informazioni personali con misure tecniche adeguate e di usare l'IA nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità. Anche la relazione con i fornitori di software deve essere **regolata con contratti chiari e clausole di trattamento dati conformi al GDPR**.

Il mandato, quindi, diventa un **vero e proprio strumento di compliance** e di comunicazione etica: un biglietto da visita che racconta la qualità dello studio.

Governance interna e tracciabilità delle scelte

L'aspetto più innovativo della Legge è forse la richiesta implicita di **tracciabilità**. Il professionista non deve solo affermare di aver mantenuto il controllo umano: deve essere in grado di **dimostrarlo**. Questo comporta un **cambio di mentalità** nella gestione dello studio.

L'introduzione di un **AI Register**, un **registro interno delle attività in cui l'IA viene utilizzata**, consentirebbe di **documentare l'intero processo**: quali strumenti sono stati impiegati, da chi, con quali finalità e con quale verifica. Tale strumento, ispirato alle pratiche previste per i sistemi ad alto rischio nel diritto europeo, potrebbe diventare una forma di assicurazione reputazionale. In caso di **contestazioni o errori**, poter mostrare una traccia di controllo è il modo più efficace per dimostrare la **diligenza professionale**.

Accanto al registro, sarebbe sicuramente utile definire una **policy interna sull'IA**, un insieme di regole condivise che **stabiliscono chi può utilizzare determinati strumenti**, in quali casi e con quali livelli di supervisione.

Anche la **nomina di un referente** per la digitalizzazione o per la governance dell'IA potrebbe aiutare a mantenere la coerenza tra obiettivi e responsabilità.

In questo modo, la tecnologia smette di essere un “mezzo opaco” e diventa **parte integrante dell'organizzazione**, con procedure chiare e controllabili. La fiducia non è più affidata all'intuizione del cliente, ma **sostenuta da un sistema trasparente e verificabile**.

La nuova frontiera della competitività e del valore

La Legge n. 132/2025 non parla solo di etica e controllo, ma di **opportunità**. Chi saprà costruire uno studio conforme, aggiornato e trasparente **potrà attrarre clienti più consapevoli e partnership di maggior valore**.

La fiducia, in questo scenario, diventa **moneta economica**: le imprese sceglieranno i **consulenti non solo per il prezzo o la rapidità**, ma per la **solidità del metodo e la garanzia** di un uso corretto della tecnologia.

La vera sfida competitiva sarà, quindi, la capacità di coniugare **innovazione e umanità**. L'IA potrà **generare bozze, analizzare dati**, suggerire interpretazioni, ma sarà sempre il giudizio del professionista a dare senso e valore a quelle informazioni. Un modello predittivo potrà **stimare rischi fiscali**, ma solo l'esperienza del commercialista potrà **tradurre quei numeri in strategie aziendali**.

L'intelligenza artificiale diventa così **un'estensione della competenza**, non la sua negazione.

La competitività, in definitiva, non è una corsa alla digitalizzazione estrema, ma una **ricerca di equilibrio tra efficienza e responsabilità**. Gli studi che sapranno adottare un approccio etico e strutturato saranno anche i più **solidi nel lungo periodo**, perché potranno dimostrare di aver costruito un **vantaggio basato sulla fiducia e non sulla mera velocità**.

La fiducia come valore economico e civile

La Legge n. 132/2025 non è una Legge solamente tecnica, ma una **legge di cultura professionale**. Ci ricorda che l'innovazione non può prescindere dall'etica e che il valore del lavoro intellettuale **risiede nella capacità di interpretare, non solo di elaborare**.

L'intelligenza artificiale non sostituisce il professionista: ne amplifica le possibilità, ma anche la responsabilità.

Ogni studio è chiamato a un salto di maturità: passare dalla semplice adozione di strumenti

digitali alla costruzione di un modello di governance fondato su **etica, trasparenza e controllo umano**. Questo passaggio segna la differenza tra chi subisce la tecnologia e chi la guida.

In un contesto in cui la fiducia è il bene più raro, il commercialista può esserne il custode, garantendo che l'automazione serva la persona e non la sostituisca. Chi saprà farlo con rigore, metodo e visione trasformerà la compliance in un **vantaggio competitivo** e in un valore civile. Perché, in fondo, **l'economia digitale non premia chi corre più veloce**, ma chi sa mantenere la rotta: quella della competenza, della trasparenza e dell'umanità.

**Esperto AI Legal****L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**[scopri di più >](#)

Privacy

Il ruolo dei Consigli di Amministrazione nella gestione del rischio cyber alla luce della Direttiva NIS 2

di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto e innovazione digitale: privacy, AI e cybersecurity

Scopri di più

La crescente digitalizzazione dei processi produttivi e l'interconnessione delle infrastrutture critiche hanno determinato un'esposizione senza precedenti delle organizzazioni pubbliche e private alle minacce cibernetiche. Gli attacchi informatici, sempre più sofisticati e frequenti, non costituiscono più una mera questione tecnica relegata ai reparti IT, ma rappresentano un rischio strategico in grado di compromettere la continuità operativa, la reputazione e, in ultima analisi, la stessa sostenibilità economica delle imprese.

In questo contesto, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, nota come Direttiva NIS 2, che sostituisce e rafforza la precedente Direttiva NIS del 2016. Il legislatore europeo, preso atto dell'inadeguatezza del precedente impianto normativo, ha inteso elevare il livello di cybersecurity nell'Unione attraverso un duplice intervento: da un lato, ampliando significativamente il perimetro soggettivo di applicazione; dall'altro, e questo costituisce l'elemento di maggiore innovazione, imponendo agli organi di gestione un ruolo attivo e responsabilità dirette nella governance del rischio cyber.

L'Italia ha recepito la Direttiva con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, entrato in vigore il 16 ottobre 2024, collocandosi tra i primi Stati membri a dare attuazione agli obblighi europei. Il decreto italiano introduce disposizioni particolarmente rigorose in tema di responsabilità degli amministratori; il tema è di particolare importanza perché, secondo le stime dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, i soggetti interessati dalla normativa in Italia ammonterebbero a circa 50.000 organizzazioni, a testimonianza dell'estensione del perimetro applicativo.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Master di specializzazione

Diritto e innovazione digitale: privacy, AI e cybersecurity

Scopri di più